

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

Il regime patent box - 3. Come accedere, il ruling, i benefici

3 Maggio 2016

Oggetto dell'accordo è la preventiva definizione dei metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo dell'intangibile o della plusvalenza generata dalla sua cessione



Il *patent box* è un regime opzionale di durata quinquennale, irrevocabile

Per potere accedere al regime di tassazione agevolata, i titolari del reddito di impresa devono esercitare un'opzione, da comunicare con modalità telematiche.

Per i primi due periodi d'imposta di applicazione della norma (2015 e 2016), è necessario utilizzare il modello semplificato approvato con

provvedimento del 10 novembre 2015.

L'articolo 4, comma 2, del "decreto *patent box*", prevede poi che l'esercizio dell'opzione, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sia comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Come chiarito nella relazione illustrativa, l'opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari, ma può essere presentata per singolo bene immateriale.

Ipotesi di *ruling* obbligatorio e facoltativo

A livello di procedura, il legislatore ha previsto delle ipotesi di *ruling* obbligatorio e delle ipotesi di *ruling* facoltativo.

In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, il contribuente ha l'obbligo, oltre che di inviare l'opzione telematica, di concludere con l'ufficio competente un accordo di *ruling* ai sensi

dell'articolo 8 del Dl 269/2003, ora abrogato e sostituito dal nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973. Il *ruling* è previsto come facoltativo nel caso di utilizzo indiretto e nel caso di realizzo di plusvalenze derivanti dalla vendita del bene immateriale. Per poter accedere alla procedura di *ruling* facoltativo, tanto la concessione in uso del bene immateriale (utilizzo indiretto) quanto la realizzazione di plusvalenze devono avvenire nell'ambito di operazioni con società consociate.

La **circolare n. 11/2016**, ribadendo quanto già specificato nel provvedimento del 1° dicembre 2015, chiarisce che oggetto dell'accordo di *ruling* è la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) dell'intangibile o della plusvalenza derivante dalla cessione dell'intangibile stesso.

Non rientra, invece, nell'oggetto dell'accordo preventivo, come espressamente previsto dalla circolare, la definizione dei criteri di calcolo del *nexus ratio*.

L'articolo 4, comma 4, del "decreto *patent box*" specifica che, nelle more della stipula dell'accordo di *ruling* (sia esso obbligatorio o facoltativo), i soggetti beneficiari sono tenuti a determinare il reddito di impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di garantire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta di presentazione dell'istanza, è fatta salva la possibilità di indicare la quota di reddito agevolabile, relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del *ruling*.

La procedura di *ruling* nella disciplina del *patent box*

Le modalità di presentazione dell'istanza e dello svolgimento della procedura di *ruling* sono state definite con il **provvedimento del 1° dicembre 2015**, ai sensi del quale l'istanza (in carta libera) deve essere presentata all'ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta.

L'istanza deve riportare:

- denominazione dell'impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita Iva e l'eventuale indicazione del domiciliatario nazionale
- l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l'indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari
- l'indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo costituito alternativamente da:

- preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni
 - preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo indiretto dei beni realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa
 - preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze, realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa
- l'indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente
 - l'indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta
 - la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

Una copia dell'istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia inviterà l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

La procedura si perfeziona tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell'ufficio competente e di un responsabile dell'impresa.

L'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo è fatto constatare mediante processo verbale.

Calcolo dell'agevolazione

L'agevolazione concessa dal regime *patent box* consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap, per la cui determinazione occorre:

- individuare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, ai sensi dell'articolo 7 del "decreto *patent box*"

- calcolare il *nexus ratio*, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 5
- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il *nexus ratio* per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall'articolo 9, comma 7.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50% del relativo ammontare. Tuttavia, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40% (articolo 9, comma 8).

3 - continua.

La **prima puntata** è stata pubblicata martedì 26 aprile

La **seconda puntata** è stata pubblicata giovedì 28 aprile

di

Mauro Faggion

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/regime-patent-box-3-come-accedere-ruling-benefici>